

pollenza della laurea in scienza dell'informazione alla laurea in informatica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi e tali titoli hanno valore legale;

per di più si crea il paradosso per cui un ingegnere civile, magari laureatosi trenta anni fa e quindi completamente privo di formazione e conoscenze informatiche (l'indirizzo informatico alla Facoltà di Ingegneria è stato istituito di recente), firmi progetti per le reti che altri esperti, quali i laureati in Scienze dell'Informazione ed Informatica, hanno predisposto —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere perché i laureati in Scienze dell'Informazione ed Informatica secondo l'ordinamento previgente possano accedere ai nuovi esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A, settore dell'informazione, dell'Albo degli ingegneri;

se il Ministro interrogato non valuti necessario intervenire tempestivamente in tutte le sedi per la tutela di migliaia di cittadini (circa 25.000) i quali, pur avendo svolto percorsi formativi riconosciuti e certificati e disponendo di un titolo che ha valore legale, rischiano di essere oggetto di discriminazione e di penalizzazione nei concorsi pubblici. (4-03177)

CARLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge 312/1980 all'articolo 63 prevede ai fini del trattamento di quiescenza il riconoscimento al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi;

alcuni insegnanti a Viareggio che hanno prestato servizio in una classe

« speciale » sperimentale appositamente istituita negli anni 1973/6 dal provveditorato agli Studi di Lucca ai sensi della Circolare ministeriale n. 257 del 25 agosto 1971 per accogliere gli alunni portatori di turbe caratteriali e ipodotazioni mentali, non hanno visto riconosciuto dal Centro servizi amministrativi (CSA) di Lucca il loro diritto ad una supervalutazione della pensione, nonostante una specifica richiesta;

da fonti autorevoli della pubblica amministrazione verrebbe confermato che il diritto previsto dall'articolo 63 della legge 312/80 è riconosciuto a coloro che hanno insegnato fino alla data di entrata in vigore di tale legge in classi sperimentali autorizzate dai provveditorati quando la sperimentazione consisteva nell'assistenza e nell'inserimento di alunne con turbe caratteriali e/o ipodotazioni mentali;

nonostante tali insegnanti ne avessero fatto richiesta, sembrerebbe che la loro pratica non sia stata inviata dal Centro Servizi Amministrativi di Lucca all'Ispettorato delle pensioni del Ministero dell'istruzione per una richiesta di parere, seguendo una prassi consolidata —:

se ritenga di esprimere il proprio parere in merito alla questione posta dagli insegnanti di Viareggio;

se non intenda intervenire presso il Centro servizi Amministrativi di Lucca affinché invii le pratiche relative a tali insegnanti che richiedono la supervalutazione della pensione all'Ispettorato delle Pensioni del Ministero dell'istruzione, affinché questo possa esprimere il proprio parere in merito e possa adottare appropriate iniziative per riconoscere a norma di legge i diritti degli insegnanti in questione. (4-03180)

\* \* \*

#### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CENTO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la funzione*

*pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

i dipendenti in posizione di comando e fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento della funzione pubblica, sono attualmente esclusi dalla percezione del fondo unico di amministrazione (F.U.A.), sulla base di un'interpretazione di un norma del vigente contratto integrativo di ente che applica in maniera illegittima le norme generali che disciplinano la materia nel decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'articolo 9 del contratto integrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo all'anno 2000 e sottoscritto in data 20 febbraio 2001, dispone infatti, che il fondo unico di amministrazione (F.U.A.) è volto a compensare il personale impegnato a sostenere i processi di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'impiego flessibile della professionalità, per la qualità del servizio prestato, per la produttività collettiva e individuale e per le particolari forme di articolazione dell'orario di lavoro cui è soggetto, al pari di quanto già operato dal contratto integrativo per il 1999;

quanto ai beneficiari del fondo, poiché l'articolo 1 del contratto collettivo nazionale integrativo stabilisce che lo stesso contratto — per il trattamento economico — si estende al personale comanda-to e fuori ruolo relativo solo al comparto ministeri, viene di fatto escluso dalla fruizione del fondo il personale in posizione di comando o fuori ruolo non appartenente al comparto ministeri (ad esempio regioni ed enti locali, scuola, enti pubblici non economici, aziende, enti di ricerca, sanità), analogamente a quanto già disposto dal contratto integrativo per il 1999;

risulta all'interrogante che il dipartimento della funzione pubblica a seguito della istanza di alcuni dipendenti interessati in data 30 marzo 2000, avesse segna-

lato l'illegittimità e l'irrazionalità di questa previsione al segretariato generale della Presidenza, con due distinte note, a firma del direttore generale *pro-tempore* dell'URSPA e del direttore generale dell'UPPA;

risulta altresì all'interrogante che, con successiva lettera del sottosegretario al dipartimento della funzione pubblica, senatore Learco Saporito, sia stata evidenziata la palese illegittimità al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

la predetta distribuzione del fondo concreta, infatti, un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti pubblici che partecipano alla stessa funzione, censurabile sia alla luce dei principi costituzionali previsti dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 36 (principio della retribuzione proporzionata e sufficiente) che sulla base della normativa civilistica (articolo 2099 del codice civile: retribuzione secondo equità), nonché in base alla normativa generale sul pubblico impiego;

il testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), che attualmente regola la materia, stabilisce, infatti, espressamente che:

a) le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale (articolo 45, comma 2);

b) i contratti collettivi devono definire secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati alla produttività individuale e collettiva (articolo 45, comma 3);

c) le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese (articolo 7, comma 5);

tali norme, lette in combinato disposto, evidenziano la necessaria corrispettività fra trattamento accessorio e prestazione, senza discriminazioni in ragione

della provenienza dal comparto, giacché l'erogazione discende solo dall'effettività della prestazione ed in relazione sinallagmatica con la produttività concretamente raggiunta;

gli obiettivi sottesi alla ripartizione del fondo (professionalità, qualità del servizio, produttività), appartengono alle finalità dell'attività dell'amministrazione nel suo complesso e sono necessariamente comuni a tutto il personale in servizio, proveniente o meno dal comparto ministeri;

d'altra parte il personale di prestito proveniente d'altri comparti contribuisce con i risparmi derivanti dalla riduzione dello straordinario, nonché attraverso gli accantonamenti previsti dell'articolo 43, comma 5, della legge n. 449 del 1997 (risparmi di gestione), alla formazione del FUA; ne consegue che il personale « fuori comparto » contribuisce alla formazione del fondo della Presidenza, ma non ne beneficia all'atto della sua distribuzione;

la situazione di evidente disparità e di ingiustizia sostanziale, nonché di palese violazione di diritti patrimoniali dei lavoratori, è accentuata dalla circostanza che tale personale è del pari escluso non solo dalla fruizione del fondo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche dal fondo di produttività delle amministrazioni di provenienza, in quanto gli obiettivi del fondo sono connessi a compiti e funzioni che vengono svolti presso l'amministrazione dove si presta effettivamente il servizio —:

quali azioni concrete siano state avviate e quali misure, anche di ordine finanziario, possano essere adottate per porre termine all'illegittimità denunciata;

se i ministri non ritengano necessario attivare con la massima urgenza la procedura per dichiarare la nullità di diritto del C.C.N.I. della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 20 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui sembra escludere dalla frui-

zione del fondo unico di amministrazione il personale proveniente da diverso comparto di contrattazione;

con quali strumenti il Governo intenda impedire l'insorgere in futuro di simili fenomeni sperequativi. (4-03176)

CENTO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il Comitato territoriale paritetico per la prevenzione infortuni e sicurezza in edilizia di Roma e provincia, ente bilaterale composto dall'associazione dei costruttori edili ed i sindacati di categoria Cgil, Cisl, Uil, dovrebbe per legge ex decreto legislativo n. 626 del 1994 garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza all'interno delle imprese edili;

per qualsiasi datore di lavoro vige l'obbligo, sancito dall'articolo 32 della Costituzione e dall'articolo 2087 del codice civile di garantire la sicurezza all'interno di qualsiasi luogo di lavoro, oltre quella fisica, anche quella intesa come tutela della personalità morale dei lavoratori —:

quali provvedimenti intenda intraprendere per appurare se all'interno di questi enti paritetici in generale, ed in particolare all'interno del suddetto comitato territoriale paritetico si possano verificare, o si siano già verificate, situazioni di *mobbing* che abbiano pregiudicato il diritto alla salute dei lavoratori dipendenti. (4-03178)

\* \* \*

#### POLITICHE COMUNITARIE

*Interrogazione a risposta scritta:*

CIMA e LION. — *Al Ministro per le politiche comunitarie, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Parlamento, in data 16 maggio 2002, ha convertito in legge il decreto-legge 20 marzo 2002 n. 36, recante dispo-